



Stagione Sportiva 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.41/TFT del 14/04/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 14/04/2025

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.072

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Dott. G. Devincentiis.**

Prot. 22407/63 pfi24-25 PM/ce del 18/03/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- la società **A.S.D. Macerata Calcio 2018**, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianluca Sorgente, Gaetano Di Gennaro, Marro Fiore, Ciro Berni, Bartolomeo Carfora, Pasquale Ciccarelli, Carlo Di Carluccio, Luigi Miccolo ed Alessandro Porfidia

Rilevato che i sigg.ri Gianluca Sorgente, Gaetano Di Gennaro, Fiore Marro, Ciro Berni, Bartolomeo Carfora, Pasquale Ciccarelli, Carlo Di Carluccio, Luigi Miccolo ed Alessandro Porfidia, nonché la società A.S.D. Macerata Calcio 1918, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 201/AA del 12 novembre 2024 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Macerata Calcio 1918 prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 5 di penalizzazione in classifica ed € 400 (quattrocento/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 4 punti di penalizzazione in classifica ed € 800,00 di ammenda.

Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 340/AA del 21.2.2025 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. Macerata Calcio 1918 in quanto la stessa non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per tale adempimento dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente indicata (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n. 07/CFA - 202/2024).

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per la società A.S.D. Macerata Calcio 2018; € 1066,00 di ammenda, e punti 5 di penalizzazione da applicare nel campionato 2025/2026.

Così deciso in Napoli, in data 7.04.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 14 Aprile 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**